DEDUCIBILITÀ delle PERDITE su CREDITI e PROCEDURE CONCORSUALI: NOVITÀ

La recente modifica della normativa sulla deducibilità delle perdite su crediti introdotta dal decreto «crescita» ha individuato alcuni criteri oggettivi per la determinazione dei requisiti necessari per la deduzione delle perdite dal reddito d'impresa.

di CESARE D'ATTILIO

dottore commercialista e revisore legale - Studio D'Attilio

La disciplina relativa alla redazione del bilancio d'esercizio impone all'impresa di effettuare, tra l'altro, un'attenta e accurata analisi del grado di esigibilità dei propri crediti e, quindi, di rilevare contabilmente le svalutazioni e le rettifiche di valore necessarie ad esporre i crediti medesimi al loro valore di presumibile realizzo così come previsto dall'art. 2426, punto 8, Codice civile integrato dall'Oic 15.

Ai fini civilistici, la svalutazione può anche prescindere dall'esistenza di dati certi e di rigorose prove formali circa la loro irrecuperabilità; non altrettanto può dirsi sotto il profilo fiscale. Infatti, la deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte dirette, è da sempre sottoposta a particolari cautele, essendo condizionata, in base all'art. 101, co. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF © 5201] ante riforma, alla prova della sussistenza di «elementi certi e precisi», salvo i casi di assoggettamento del debitore a procedure

concorsuali, per i quali i requisiti di deducibilità delle perdite in commento si considerano automaticamente integrati, senza necessità di produrre ulteriori prove circa il mancato realizzo del credito.

Numerosi dubbi interpretativi si sono ancorati alla norma riportata a causa della sua evidente vaghezza maxime con riferimento alla definizione del requisito di «elemento certo e preciso», non rendendo certamente agevole per l'impresa creditrice dimostrare l'irreversibilità e la definitività della posizione creditoria da dedurre, fattispecie oggi comune, considerato il sempre più frequente deterioramento dell'esigibilità delle posizione creditorie, dovuto principalmente all'attuale crisi economico-finanziaria senza precedenti.

Per questi motivi, la recente modifica della normativa sulla deducibilità delle perdite su crediti introdotta dall'art. 33, co. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto «crescita»), conv. con modif. con L. 7 agosto

2012, n. 134 che ha individuato alcuni criteri oggettivi per la determinazione dei requisiti necessari a dedurre le perdite su crediti dal reddito d'impresa, è stata accolta con grande favore: qualche elemento in più nel mondo fiscale utile agli operatori.

In estrema sintesi le principali modifiche introdotte dal decreto «Sviluppo» D.L. 83/2012, conv. con modif. con L. 134/2012, in materia di deducibilità delle perdite su crediti sono le seguenti:

- elementi certi e precisi: gli elementi certi e precisi cui è subordinata la deducibilità fiscale delle perdite su crediti ricorrono in ogni caso se il credito è di modesta entità e sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento. Il credito si considera di modesto ammontare se non supera:
 - € 5.000 per imprese debitrici di rilevanti dimensioni;
 - € 2.500 per tutte le altre imprese debitrici;
- prescrizione: le condizioni per la deducibilità automatica delle perdite su crediti dovrebbero sussistere anche in caso di intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 e segg., c.c.;
- soggetti Ias: per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, è prevista la deducibilità immediata dei crediti cancellati dal bilancio in dipendenza di eventi distintivi;
- procedure concorsuali: il meccanismo di deducibilità immediata delle perdite su crediti, già previsto per le procedure concorsuali classiche, risulta ora esteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis, L.f. con alcune precisazioni che meglio verranno chiarite nel prosieguo.

In particolare, le novità di maggior rilievo, di seguito chiosate, sono essenzialmente, da un lato, la definizione/quantificazione di «modesta entità» con riferimento al credito e, dall'altro, la rimodulazione del meccanismo

di deducibilità con riferimento alle procedure concorsuali in genere e, in particolare, al concordato preventivo, fattispecie degna di approfondimento alla luce delle modifiche introdotte per questo istituto dal D.L. 83/2012.

CRITERIO di DETERMINAZIONE di «MODESTO IMPORTO» del CREDITO

Come noto agli esperti del settore, la sussistenza di elementi certi e precisi che indicassero la definitività della perdita del credito, in mancanza di un criterio pacifico per la determinazione/quantificazione degli stessi, ha da sempre creato molti dubbi e differenti interpretazioni. Finalmente, con l'art. 33, co. 5 vengono messe nero su bianco non solo le condizioni necessarie e sufficienti per la sussistenza di «elementi certi e precisi», in parte già chiosati dalla R.M. 9/124/1976 dell'Agenzia delle Entrate, identificate in:

- modesta entità del credito;
- scadenza del pagamento del credito da oltre sei mesi;

ma maxime viene stabilito un criterio certo di quantificazione della «modesta entità» del credito, ovvero, secondo quanto già accennato sopra, importo di non oltre € 5.000 per le imprese di dimensione più rilevante e di non oltre € 2.500 per le altre imprese.

Le modalità di individuazione delle imprese di più rilevante dimensione si ricavano da una norma in materia di accertamento (art. 27, co. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2 [CFF ② 7187]) con la quale si stabilisce che per impresa di «rilevante dimensione», si intende, a partire dal 2011, l'impresa che consegue un volume di affari o di ricavi superiore ad € 150.000.000.

Tale parametro dimensionale avrebbe dovu-



to essere ridotto ad € 100.000.000 entro il 31 dicembre 2011 con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ad oggi non ancora emanato (tale soglia, stando a quanto precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella C.M. 31 maggio 2012, n. 18/E e nelle indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico 2012, potrebbe tuttavia ritenersi già applicabile).

Sebbene la norma abbia in questo modo fugato ogni dubbio circa le soglie dimensionali di cui sopra, rimangono da chiarire alcuni punti e, in particolare:

- il momento in relazione al quale debba essere quantificata l'entità del credito: l'insorgenza dello stesso ovvero l'insorgenza della condizione temporale di definitività;
- la misurazione della «modesta entità» in capo ad ogni singola posizione creditoria ovvero al valore complessivo delle diverse posizioni creditorie.

Nel primo caso, sembra che da un'interpretazione letterale della norma, si dovrebbe privilegiare il dato ancorato al momento in cui il credito è sorto.

Esempio n. 1

Si consideri un credito pari ad € 4.000 sorto nel 2011 nei confronti di un'impresa con volume d'affari di € 160.000.000. Nel 2012 si manifesta la condizione temporale del mancato pagamento da oltre 6 mesi dalla scadenza, ma il volume d'affari del debitore scende ad € 90.000.000. Ci si chiede, pertanto, se l'azienda debba dedurre € 4.000 oppure al massimo € 2.500 in considerazione della riduzione dimensionale dell'azienda debitrice. Secondo quanto affermato, alla luce dei primi bagliori dottrinali, sembrerebbe che il creditore possa dedurre € 4.000, ovvero l'importo del credito al momento dell'insorgenza dello stesso.

Nel secondo caso, in attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria sul punto, la dottrina prevalente ritiene che, in ossequio alla formulazione letterale della riforma di cui all'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza

della modesta entità del credito, debba essere considerata la singola posizione creditoria, in considerazione del fatto che si possa individuare unicamente l'intervallo temporale dei sei mesi solo con riferimento alla singola posizione creditoria.

Esempio n. 2

Si consideri un creditore che registra 10 fatture da € 2.000 facenti capo allo stesso debitore con fatturato inferiore ad € 150.000.000, per un credito totale pari ad € 20.000. Ci si chiede, pertanto, se si possa dedurre l'intero credito oppure solo l'importo massimo di € 2.500 sul totale dello stesso. Stando a quanto affermato sopra, il creditore potrà dedurre interamente il credito di € 20.000 poiché risultante dalla sommatoria di singole posizioni comunque inferiori all'importo massimo deducibile secondo le condizioni predette. Tuttavia, si tenga presente che, si possono portare in deduzione gli importi di singole fatture analogamente all'esempio sopra citato, a condizione che le stesse non rappresentino il frazionamento del pagamento di un'unica fattura.

CREDITI VERSO DEBITORI SOGGETTI a PROCEDURA CONCORSUALE

Nel caso in cui il credito sia relativo a soggetti ammessi a procedure concorsuali, in passato, l'Agenzia delle Entrate con R.M. 23 gennaio 2009, n. 16/E aveva ribadito come l'avvio delle procedure concorsuali producesse automaticamente le condizioni di certezza e precisione, consentendo al contribuente di procedere alla deducibilità fiscale delle perdite, senza l'obbligo, per il creditore, di produrre ulteriore documentazione comprovante.

Orientamento opposto ha assunto la Corte di

Cassazione, affermando che l'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 non dispone di presumere la perdita dell'intero credito alla data di inizio della procedura concorsuale e introducendo il principio della presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere valutata attentamente in ogni singolo caso considerato il presumibile valore di realizzo del credito.

L'orientamento della Cassazione tende a precisare che non sempre l'epilogo di una procedura concorsuale consiste nella mancata soddisfazione dei creditori ammessi al concorso: le possibilità di realizzo mutano al variare della capienza attiva dell'azienda ammessa a procedura concorsuale, delle condizioni specifiche dell'azienda e del grado di ammissione del creditore.

Nota bene

Pertanto, l'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, allorché riconosca la perdita del credito all'apertura della procedura concorsuale, non intende imporre l'onere di deduzione dell'intero importo del credito in quell'anno, bensì riconosce, anche sul piano tributario, la possibilità di optare per una deduzione postuma, lasciando all'imprenditore discrezionalità nella scelta.

Di norma, quindi, l'apertura della procedura concorsuale determina il momento in cui si presume la sussistenza di una perdita, ma le cui quantificazione e rilevanza vanno determinate nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2423, co. 2 e 2426, co. 1, n. 8), c.c. e del principio di prudenza di cui all'art. 2423, co. 1, n. 4, c.c., da parte dell'imprenditore, come confermato anche dalla norma di comportamento n. 172. (1)

Il contribuente avrà facoltà di:

- rilevare una perdita del credito integrale nell'esercizio di apertura della procedura ed un'eventuale sopravvenienza attiva in ipotesi di residuo attivo;
- attendere la conclusione della procedura concorsuale per dedurre esattamente la perdita sofferta, al netto dell'attivo distribuito.

Di seguito, si distinguono le diverse tipologie di procedura concorsuale considerate dalla norma in commento:

- fallimento: procedura concorsuale per eccellenza. Viene dichiarato fallito l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori attestanti il mancato soddisfacimento delle obbligazioni da parte del debitore.
 - → Le perdite su crediti sono deducibili

dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

- Accordi di ristrutturazione del debito: l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, L.f., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. La normativa in materia di deducibilità delle perdite su crediti relative a soggetti ammessi a procedure concorsuali, ha annoverato l'accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182-bis, L.f.) tra l'elenco delle procedure indicate nell'art. 101, D.P.R. 917/1986.
 - → In questo caso la perdita è deducibile dalla data del decreto di omologa dell'accordo.
- Liquidazione coatta amministrativa: procedura concorsuale che si applica a specifiche categorie di imprese predeterminate dalla legge, assoggettate al controllo pub-

⁽¹⁾ Norma di comportamento n. 172 emessa dall'Associazione italiana dottori commercialisti – Commissione Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria.



blico: imprese bancarie e assicurative, società con partecipazioni detenute dallo Stato anche attraverso società, imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, società cooperative.

→ Le perdite su crediti sono deducibili dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Amministrazione straordinaria: procedura concorsuale prevista per le grandi imprese in crisi che, al contrario della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, ha finalità liquidativa: mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di molti posti di lavoro;

→ La perdita su crediti è deducibile dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Concordato preventivo: l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; l'attribuzione di attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato preventivo ad un assuntore; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

→ La normativa non ha subito modifiche in termini di deduzione delle perdite su crediti relative a debitori in concordato preventivo: si possono dedurre le perdite su crediti solo dopo il decreto di ammissione alla procedura.

Con riferimento a quest'ultima procedura concorsuale, le novità sopracitate introdotte dalla riforma in commento meritano di essere esaminate tenendo in considerazione le modifiche apportate al concordato preventivo dal D.L. 83/2012, conv. con modif. con L. 134/2012 cd. decreto «crescita», che, nell'ambito dei procedimenti di composizione negoziale della crisi di impresa, ha voluto rimuovere le criticità, da più parti segnalate, ostative ad una tempestiva prevenzione dei dissesti.

Tra le novità introdotte in merito, di maggior rilievo è sicuramente la previsione, nel nuovo art. 161, co. 6, L.f., che l'imprenditore possa presentare davanti al tribunale esclusivamente una mera domanda di concordato preventivo, ovvero una domanda «con riserva» di integrazione della prescritta ulteriore documentazione, allegando, in questa prima fase, unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

All'interno della domanda con riserva, è previsto che il debitore chieda al tribunale di fissare un termine – compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile per giustificati motivi per non oltre sessanta giorni – entro il quale presentare la vera e propria proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.f.

A seguito del decreto di fissazione dei termini, onde evitare un uso distorto di questo particolare tipo di domanda con riserva all'unico fine di godere dei benefici e degli effetti protettivi della procedura di concordato preventivo – primo fra tutti il congelamento dei debiti pregressi con il divieto per il creditore di iniziare o proseguire con azioni esecutive o cautelari – il tribunale impone al debitore, nelle more della presentazione della prescritta documentazione per l'ammissione alla procedura, periodici obblighi informativi, sanzionandone la violazione con il procedimento di inammissibilità di cui all'art 162, L.f.

Pertanto, solo a seguito del deposito dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.f. da parte del debitore, il tribunale

deciderà in merito all'ammissione dello stesso alla procedura di concordato preventivo con apposito decreto.

È questo, ovvero la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, come disposto dal nuovo art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, il momento a partire dal quale sussiste l'elemento certo e preciso, nell'ambito della procedura concorsuale in commento, che fa nascere in capo al creditore il diritto di dedurre le perdite sul credito vantato.

La norma, con questa disposizione, ha voluto scalzare ogni dubbio in merito alla certezza di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale.

Infatti, a seguito della riforma dell'art. 161, L.f. e, nella fattispecie, della possibilità di presentare «domanda con riserva», si sta assistendo nella prassi, con particolare riferimento al Tribunale di Milano, alla presentazione di domande con riserva alle quali però non fa seguito il deposito della ulteriore documentazione prescritta.

Pertanto, proprio con riferimento a casi di abuso del diritto come quello sopracitato, il Legislatore ha prudenzialmente voluto stabilire la certezza temporale di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, determinandone la coincidenza con la data di ammissione al concordato preventivo, ovvero in subordine ad una manifesta decisione del tribunale in merito e non conseguentemente alla mera volontà del debitore, rappresentata dal deposito della «prima» domanda.

Alla luce di quanto sopra affermato, è chiaro che, durante il lasso temporale – che può durare fino oltre 180 giorni – intercorrente tra la presentazione della domanda con riserva e il decreto di ammissione alla procedura di cui all'art. 163, L.f., il creditore non possa procedere alla deduzione fiscale della perdite su crediti ai sensi del novellato art. 101, D.P.R. 917/1986.

Esempio n. 3

A titolo esemplificativo, si consideri un creditore che vanta un credito nei confronti di un soggetto che il 30 ottobre 2012 presenta domanda con riserva di concordato preventivo. Il tribunale, tramite decreto di fissazione dei termini, concede al debitore 120 giorni per depositare l'ulteriore prescritta documentazione. Solo, in seguito a suddetto deposito avvenuto allo scadere dei 120 giorni, il Tribunale, in data 30 marzo 2013, con apposito decreto ai sensi dell'art. 163, L.f., dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Il creditore potrà quindi dedurre la perdita sul credito vantato a partire dal 30 marzo 2012 ovvero opererà la deduzione nel bilancio di esercizio riferito all'anno 2013.

ARTICOLI CORRELATI



Perdite su crediti: elementi certi e precisi (G. Manzana ed E. Iori)

Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 1/2013, pag. 15